



**CAMERA DI COMMERCIO
MODENA**

REGOLAMENTO A BENEFICIO DEI GRUPPI DI IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI

2020

ART.1 - FINALITA' - OBIETTIVI

Il presente bando sostiene i raggruppamenti di **imprese** che intendono dotarsi di sistemi sorveglianza e di vigilanza fisica notturna per la sicurezza delle aree industriali.

Il bando ha per obiettivo l'erogazione di un contributo che agevoli le imprese della provincia ad affrontare il problema della criminalità.

DEFINIZIONI

Nel bando l'espressione:

a) "ATI": (Associazione Temporanea di Impresa) indica l'associazione tra imprese autonome per la realizzazione di un singolo progetto. In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto, la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di un determinato intervento, la formalizzazione di tale associazione consiste nel conferimento ad un mandatario, attraverso scrittura privata autenticata dal notaio, di un mandato speciale collettivo per la presentazione dell'intervento comune e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti esterni.

E' sempre possibile una variazione nella compagine dell'ATI, successivamente alla concessione del contributo previa comunicazione alla Camera di commercio di Modena.

La Camera di commercio autorizzerà tale variazione successivamente alla verifica dei requisiti di ammissibilità al Bando ed alla verifica della posizione in graduatoria.

b) "Rete-soggetto": è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese; l'organo comune è il legale rappresentante della rete-soggetto, che deve firmare la domanda di contributo; il beneficiario è soltanto la rete-soggetto.

c) "Rete-contratto": è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica; l'organo comune è rappresentato dall'impresa capofila, che deve sottoscrivere la domanda di contributo; i beneficiari in tal caso sono le singole imprese che compongono la rete.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare domanda sul presente intervento i raggruppamenti di almeno 5 imprese che intendano dotarsi di sistemi di vigilanza e di sorveglianza fisica nelle aree industriali per garantire la sicurezza nelle ore notturne.

Sono escluse dal presente bando le imprese agricole.

Al bando possono partecipare le imprese aggregate sotto forma di:

-ATI costituite o costituende ovvero Reti-soggetto e Reti-contratto, con imprese aventi sede o unità locale nella provincia di Modena e partecipanti finanziariamente al progetto. Eventuali imprese facenti parte dell'ATI o della Rete che non parteciperanno al bando non verranno conteggiate per il raggiungimento del numero minimo di 5 imprese.

Le ATI o Reti costituende dovranno formalizzare il raggruppamento entro 45 giorni dal ricevimento dell'Atto di concessione.

Ogni impresa può partecipare ad un solo progetto.

Non sono ammissibili le ATI e le Reti costituite da imprese, che versano in situazioni economiche, giuridiche e morali tali da escluderle dalla partecipazione a gare per appalti pubblici.

I requisiti delle imprese partecipanti all'ATI o alla Rete devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che non potranno essere finanziati sistemi di vigilanza finalizzati a proteggere le abitazioni.

Le imprese partecipanti all'ATI o alla Rete devono possedere i seguenti requisiti per poter presentare domanda di contributo:

- essere in regola col pagamento del diritto annuale;
- essere attive;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria;
- non avere protesti a proprio carico;
- non avere subito condanne contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con i contributi versati nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti;
- essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Si precisa che le eventuali **unità locali** coinvolte nel progetto devono essere già state **denunciate al Registro imprese** al momento della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Le imprese partecipanti all'ATI o alla Rete dovranno possedere i suddetti requisiti anche in fase di rendicontazione, pena la revoca del contributo stesso.

Si precisa che il **DURC verrà richiesto per tutte le imprese partecipanti all'ATI o alla Rete sia in fase di concessione del contributo sia al momento della liquidazione.**

Art. 3 - REGIME D'AIUTO

I contributi all'ATI o alla Rete di imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

Il Regolamento UE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente

collegate nell'ambito del concetto di **“impresa unica”** non debba superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000,00 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

Il Regolamento UE 1407/2013 intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi pubblici agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese per la vigilanza e la sorveglianza fisica nelle aree industriali per garantire la sicurezza nelle ore notturne (al netto di IVA).

Potranno essere rendicontate le spese sostenute a far data dal 1/9/2020.

ART. 5- MODALITA' E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto è fissato nella misura del 50% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 30.000,00 per ogni gruppo (ATI o Rete).

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse camerali sono pari ad euro 100.000,00.

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società mandataria dell'ATI o dell'organo comune per la Rete-soggetto o dell'impresa capofila per la Rete-contratto in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione:**

- 1) il modulo base telematico;

- 2) la domanda di ammissione al bando redatta secondo il modello pubblicato sul sito. In particolare, la domanda di ammissione, resa nella forma di dichiarazione di atto notorio, deve essere sottoscritta digitalmente dal mandatario dell'ATI proponente o dal legale rappresentante dell'organo comune della Rete-soggetto o dal legale rappresentante dell'impresa capofila della Rete-contratto
- 3) i preventivi di spesa.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente, **a pena di esclusione**.

La Camera si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti, che l'ATI o la Rete dovrà fornire entro massimo 10 gg, **a pena di esclusione**.

La domanda - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria dell'ATI o della Rete - va inviata esclusivamente con modalità telematica.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>).

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Le domande prive della sottoscrizione digitale saranno considerate inammissibili.

Per l'acquisizione della firma digitale e della casella PEC consultare il sito camerale all'indirizzo: <https://www.mo.camcom.it/registro-imprese/servizi-digitali-e-online/dispositivi-di-firma-digitale-cns-token>.

All'indirizzo: <https://www.mo.camcom.it/registro-imprese/servizi-digitali-e-online/posta-elettronica-certificata-p-e-c> è reperibile l'elenco dei soggetti gestori che rilasciano PEC.

Le domande possono essere presentate **a partire dalle ore 8,00 del 4/12/2020 sino alle ore 13,00 del 18/12/2020**.

ART. 8 – ESAME DELLE DOMANDE

Al termine dell'istruttoria verrà creata una graduatoria delle domande ammesse, delle domande escluse e delle ammesse con riserva.

La graduatoria delle domande ammesse terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche telematiche, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande eccedenti le risorse stanziare verranno ammesse con riserva e solo nel caso di rinunce, decadenze e minori liquidazioni, sarà possibile procedere al ripescaggio dei soggetti in lista d'attesa.

L'atto dirigenziale di concessione dei contributi verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero entro il 17/1/2021.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'ATI o la Rete eleggono domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale, affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

La Camera di Commercio comunicherà la concessione del contributo all'impresa mandataria dell'ATI o all'organo comune della Rete-soggetto o all'impresa capofila della Rete-contratto, l'ammissione con riserva nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, nonché l'esclusione, indicando il motivo del rigetto, entro 30 giorni dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE

La rendicontazione deve essere presentata telematicamente mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>) entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo.

La rendicontazione dovrà essere composta da:

1. un nuovo modulo base telematico;
2. copia delle fatture debitamente quietanzate; al momento della presentazione del consuntivo di spesa i servizi dovranno risultare interamente pagati; saranno accettate, ai fini del rendiconto, pure le fatture delle singole imprese partecipanti al gruppo (ATI o Rete);
3. relazione finale a firma del legale rappresentante della società mandataria dell'ATI o dell'organo comune della Rete-soggetto o della società capofila della Rete-contratto, che metta in evidenza i costi sostenuti, l'iniziativa realizzata, i risultati raggiunti ed il mantenimento dei requisiti previsti dal bando per l'ammissibilità del contributo.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione degli investimenti sarà causa di decadenza dal beneficio concesso.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne darà comunicazione indicandone le cause ed assegnando un ulteriore termine di 10 gg. per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione della documentazione.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo erogato verrà proporzionalmente ridotto.

La Camera di Commercio di Modena si impegna a liquidare ai beneficiari il contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

Nel caso in cui si liberino risorse, la Camera di Commercio provvederà a scorrere la graduatoria delle imprese inizialmente ammesse con riserva fino ad esaurimento delle risorse ed invierà la relativa comunicazione di concessione del contributo.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerale, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 28/06/2017.

ART. 11 - CONTROLLI E REVOCHE

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 30 del 27/11/2009.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale, avv. Massimiliano Mazzini.

ART. 13 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

ART. 14 – TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.